



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA

SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.	Amina Simonetti	Presidente
dott.	Maria Antonietta Ricci	Giudice
dott.	Alima Zana	Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. **43406/2020 R.G.** promossa da:

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*), con il patrocinio dell'avv. SARA BIGLIERI (C.F. *C.F._1*) e dell'avv. DE BENEDETTO LUCA (*C.F._2*), elettivamente domiciliata in PIAZZA DEGLI AFFARI, 1 20123 MILANO presso il difensore avv. SARA BIGLIERI

PARTE ATTRICE

contro

CP_1 (C.F. *P.IVA_2*), con il patrocinio dell'avv. STEFANO CAMPOCCIA (C.F. *C.F._3*), elettivamente domiciliata in CORTE DELLE ROSE, 8 31015 CONEGLIANO presso il difensore avv. STEFANO CAMPOCCIA

PARTE CONVENUTA

CONCLUSIONI

Per parte attrice *Parte_1*

Voglia questo Tribunale, disattesa ogni contraria deduzione e/o istanza, previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria, così giudicare:

NEL MERITO

1. accertare e dichiarare la invalidità e/o nullità e/o comunque annullare la delibera assembleare di *CP_1* in data 6 agosto 2020 con cui è stato approvato il relativo bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2019, anche per le ragioni esposte in atti;
2. pronunciare ogni altro provvedimento e/o statuizione conseguente e/o connessa alla domanda che precede;

IN VIA ISTRUTTORIA

3. ammettere le istanze istruttorie e di CTU dedotte a prova diretta e/o contraria con le memorie nn. 2 e 3 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice;

4. dichiarare la inammissibilità della memoria n. 2 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte convenuta e la inammissibilità o comunque nullità delle prove per testi assunte all'udienza del 28 febbraio 2023, come già dedotto per parte attrice alla citata udienza, anche per le ragioni esposte con la memoria n. 3 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. di parte attrice.

IN OGNI CASO E COMUNQUE

5. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre spese generali, IVA e CPA.
Con ogni più ampia riserva.

Per parte convenuta CP_1

Voglia codesto l'ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis:

In via preliminare

Dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale ordinario in favore del Collegio arbitrale.

In via principale di merito

Respingere le domande dell'attrice in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni illustrate nella comparsa di costituzione e risposta di data 25.02.2021 e ribadite nelle memorie ex art. 183 c. 6 n. 1, 2 e 3 c.p.c.;

In via istruttoria

Ammettere i mezzi istruttori così come formulati da parte convenuta nelle proprie memorie ex art. 183, comma 6, n. 2 e 3 c.p.c. e respingere le istanze istruttorie così come formulate da parte attrice;

In ogni caso

- con vittoria di spese e competenze di causa tenuto conto della condotta processuale della convenuta in virtù delle suesposte rassegnate conclusioni;
- con ogni consentita riserva di merito ed istruttoria e con riserva di ulteriormente dedurre.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato a mezzo pec in data 28 novembre 2020 Parte_1 (nel prosieguo anche solo Pt_1),

- socia di CP_1 (nel prosieguo anche solo CP_1 ") con una partecipazione pari al 45% del capitale sociale¹,

ha impugnato la delibera assunta, con il proprio voto contrario, dall'assemblea dei soci in data 6 agosto 2020 con cui è stato approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, lamentando:

- a) la violazione dei termini di convocazione dell'assemblea previsti dall'art. 2478 bis c.c. e comunque dall'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- b) la violazione degli obblighi di legge previsti dall'art. 2429 c.c., stante la mancata messa a disposizione del progetto di bilancio nei 15 giorni antecedenti l'assemblea, con conseguente compromissione del diritto di disamina spettante ai soci in vista dell'esercizio consapevole ed informato del diritto di voto in assemblea;
- c) la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio, *“anche a seguito dell'avviata ispezione ex art. 2476 c.c. e della constatata indisponibilità di*

¹ Il restante 55% del capitale sociale è di titolarità di Vibeco s.r.l., la quale esercita attività di direzione e coordinamento nei confronti di CP_1 .



documentazione e/o informazioni senza dubbio rilevanti”.

L’attrice ha chiesto, quindi, dichiararsi la nullità della delibera impugnata o disporsi il suo annullamento.

CP_1 si è tempestivamente costituita in giudizio

- dando atto che la presente impugnativa si inserisce in un ben più ampio e complesso quadro originato da un *“accordo tecnico-finanziario-commerciale”* concluso tra le parti in causa (e i loro soci), il quale sarebbe rimasto nel tempo inadempito stante l’indisponibilità dell’attrice e dei suoi soci a fornire il sostegno economico previsto in favore di **CP_1**, anche a fronte delle vicissitudini penali che li hanno *medio tempore* interessati;
- eccependo l’incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale arbitrale come da clausola statutaria (art. 26 Statuto di VITER);
- contestando la fondatezza nel merito delle deduzioni attoree.

Concessi i termini per il deposito delle memorie intermedie ex art. 183, comma 6 c.p.c.

l’attrice ha

- contestato le asserzioni avversarie per le quali
 - il fascicolo di bilancio sarebbe stato *“pronto ed a disposizione presso la sede sociale di CP_1 già dal 25.05.2020 (...)”*;
 - la prima richiesta ex art. 2476, comma 2 c.c. da parte di **Pt_1** sarebbe pervenuta solo a fine mese di luglio e che questa sarebbe poi stata correttamente soddisfatta;
 - nel corso dell’assemblea dei soci del 6 agosto 2020 sarebbero stati forniti all’attrice i chiarimenti e la documentazione richiesti;
- lamentato l’inammissibilità della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. depositata da parte convenuta solo in data 4 aprile 2022 (a fronte di un originario termine sino al 16 marzo 2022), stante l’insussistenza dei presupposti di legge per l’accoglimento dell’istanza di rimessione in termini avanzata da **CP_1** per aver questa depositato la predetta memoria in differente fascicolo telematico;
- in via istruttoria, chiesto disporsi *“CTU contabile per l’analisi delle voci di bilancio censurate per cui è causa e dei relativi profili di anomalia”*, nonché ammettersi prova per interrogatorio formale e per testimoni;

la convenuta ha

- in via istruttoria, chiesto ammettersi prova per testimoni, nonché disporsi C.T.U. atta ad accertare:
 - “i) la corretta applicazione dei principi contabili e la corrispondenza delle informazioni fornite e della relativa formulazione della Nota Integrativa con riferimento al Bilancio della società CP_1 al 31.12.2019, nonché la corretta rappresentazione nel bilancio CP_1 al 31.12.2019 dei rapporti intercorsi tra le società CP_1 e Vibeco, con particolare attenzione*

alla voce “Crediti verso clienti” ed in generale alle voci riguardanti i rapporti di debito e credito inter-corsi tra le società CP_1 e Vibeco;

ii) se le operazioni commerciali intercorse tra CP_1 e Vibeco e rappresentate nel bilancio al 31.12.2019 sono state eseguite a normali condizioni di mercato”.

In sede istruttoria sono stati ammessi solo due capitoli di prova orale formulati dalla società convenuta. Conclusa l'assunzione della prova per testi ammessa, il Giudice istruttore ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni, la quale è stata poi rimessa al Collegio per la decisione, sulle conclusioni delle parti come riportate in epigrafe, previo scambio di comparse conclusionali e deposito di memoria di replica solo da parte.

All'esito dell'istruttoria reputa il Tribunale che l'impugnativa proposta da Pt_1 non possa trovare accoglimento per i motivi di cui infra.

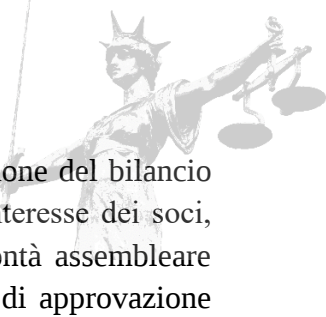
1. Sull'eccezione di incompetenza del Tribunale di Milano

CP_1, costituendosi tempestivamente, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Tribunale arbitrale atteso il disposto dell'art. 26 dello Statuto di CP_1, il quale così recita: *“tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno devolute al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto di tre membri, nominati dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui la società ha sede entro il termine di trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente”* (cfr. doc. 16 convenuta).

Parte attrice ha replicato trattarsi di controversia non compromettibile in arbitri stanti la lamentata violazione delle norme di carattere imperativo in punto di redazione del bilancio e l'indisponibilità dei diritti dalle stesse tutelati: non solo quelli di ciascun socio, ma anche di tutti i soggetti terzi che con la società entrano in rapporto.

L'eccezione è parzialmente fondata.

In proposito non si può che prendere le mosse dal consolidato orientamento giurisprudenziale per il quale è da escludere *“la compromettibilità in arbitri delle controversie aventi ad oggetto l'impugnazione delle delibere di approvazione del bilancio di esercizio per violazione delle norme dirette a garantirne la chiarezza e la precisione [...] Le norme che stabiliscono i predetti principi non solo sono norme imperative, ma trascendono l'interesse del singolo, essendo dettate a tutela, oltre che dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente. In quanto coinvolgente i predetti interessi, la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per difetto degli indicati requisiti attiene pertanto a diritti indisponibili, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 34, primo comma, del d.lgs. n.5 del 2003, non può costituire oggetto di deferimento al giudizio degli arbitri”* (ex multis Tribunale di Milano, sentenza n. 2378/2022). Di contro, sono ritenute afferenti a diritti disponibili e,



in quanto tali, compromettibili in arbitri, le impugnazioni di delibere di approvazione del bilancio per motivi afferenti alla violazione di norme poste semplicemente a tutela dell'interesse dei soci, come quelle che dettano la disciplina del procedimento di formazione della volontà assembleare sotto il profilo della convocazione, del calcolo delle maggioranze o del termine di approvazione (Cass. Civ. n. 30519/2011; Cass. Civ. n. 3772/2005).

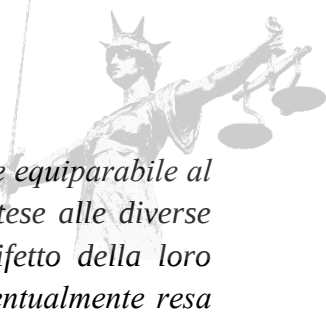
Nel caso in cui, come in quello di specie, vengano contemporaneamente dedotti motivi di annullamento per ragioni inerenti a diritti disponibili dei soci e di nullità per violazione di norme poste a tutela di diritti indisponibili, come già precisato da questo Tribunale all'esito di altra vertenza fra le medesime parti processuali, sovviene il disposto di cui all'art. 819 *ter* c.p.c. il quale *“sostanzialmente esclude la rilevanza della connessione ai fini della deroga al regime della competenza derivante dalla previsione della clausola arbitrale ed impone la separazione delle cause ai fini della trattazione di ciascuna innanzi all'organo competente, salvo la ricorrenza del litisconsorzio necessario.*

L'art. 819 ter c.p.c. stabilisce, infatti, che “La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”.

Nell'interpretazione della norma richiamata che esclude la rilevanza alla competenza per ragioni di connessione nel rapporto tra l'autorità giudiziaria e l'arbitro la suprema corte ha chiarito che “In tema di arbitrato, il primo periodo dell'art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all'ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l'intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l'accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza. (Cass. 22.10.2018 n. 26553; Cass. 10.1.2017 n. 307; Cass. 15.2.2013 n. 3826).

La disciplina processuale della connessione nei rapporti tra l'autorità giudiziaria e l'arbitrato dettata dall'art. 819 ter comma 1 c.p.c. non è derogata dalla previsione dell'art. 2378 comma 5 c.c. che in materia di impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci impone la necessaria trattazione in unico processo e la decisione con la stessa sentenza di tutte le cause aventi ad oggetto l'impugnazione della stessa delibera.

La norma richiamata favorisce, infatti, la concentrazione in unico processo delle cause di impugnazione della stessa delibera assembleare in ragione della loro connessione oggettiva a tutela delle peculiari esigenze di certezza e stabilità degli atti destinati a regolare la vita sociale ma non attiene alla disciplina della competenza dell'autorità adita né è formulata in modo tale da sottintendere o richiamare la disciplina generale dello spostamento della competenza per ragioni di connessione prevista dall'art. 40 c.p.c. che, secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, opera solo in relazione alle fattispecie di connessione c.d. qualificata previste dagli articoli da 31 a 36 del codice di rito (v. fra le molte Cass. 15.12.2020 n. 28456; Cass. 8.10.2018 n. 24772; Cass. 9.11.2006 n. 23890; Cass. 16.5.2000 n. 6322).



La previsione dell'art. 2378 comma 5 c.c. neanche crea una situazione processuale equiparabile al litisconsorzio necessario dal momento che le posizioni giuridiche sostanziali sottese alle diverse impugnazioni non sono connotate da un legame che possa determinare, in difetto della loro contestuale e simultanea decisione, l'inutilità della pronuncia giurisdizionale eventualmente resa su ciascuna: non sono configurabili, infatti, ragioni di incompatibilità fra le decisioni delle singole impugnazioni dal momento che la declaratoria di nullità o la pronuncia di annullamento della delibera all'esito di uno dei diversi giudizi ne determinerebbe in ogni caso la caducazione.

In sintesi, le due norme contenute all'art. 2378 comma 5 c.c. e all'art. 819 ter c.p.c. non si pongono in relazione di specialità perché disciplinano gli effetti della connessione in contesti diversi: l'una riguarda la fattispecie della contestuale pendenza innanzi allo stesso giudice di un pluralità di impugnazioni avverso la stessa delibera assembleare e l'altra l'ipotesi in cui una pluralità di impugnazioni avverso la stessa deliberazione assembleare siano proposte nello stesso giudizio ma siano talune di competenza del giudice ed altre riservate alla cognizione arbitrale.

L'unica regola che disciplina la fattispecie di contestuale pendenza avverso la stessa deliberazione assembleare di impugnazioni appartenenti alla competenza del giudice e dell'arbitro è, quindi, l'art. 819 ter c.p.c. che sancisce l'inoperatività della connessione come ragione di spostamento della competenza e rende necessaria separazione delle cause riservate alla cognizione dell'uno e dell'altro (v. Tribunale di Milano 28.4.2016 n. 5263; Tribunale di Milano 12.11.2019 n. 10245; Tribunale di Venezia 30.11.2022 n. 1963)" (Tribunale di Milano, sentenza n. 6641/2024, estensore dott. Daniela Marconi).

Tutto quanto sopra premesso e stanti i motivi di doglianza proposti da **Pt_1** ovvero

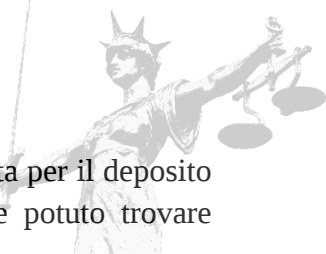
- a. l'intervenuta convocazione dell'assemblea oltre i termini previsti dall'art. 2478 bis c.c. e comunque dall'art. 106 D.L. 17 marzo 2020 n. 18;
- b. la mancata messa a disposizione del progetto di bilancio nei 15 giorni antecedenti l'assemblea in aperta violazione degli obblighi di legge previsti dall'art. 2429 c.c.;
- c. la violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza nella redazione del bilancio;

previa separazione dal presente giudizio ai sensi degli artt. 103, comma 2 e 279, comma 2 n. 5 c.p.c., deve essere dichiarata l'incompetenza di questo Tribunale rispetto alla domanda di annullamento della deliberazione dell'assemblea dei soci della convenuta del 6 agosto 2020 con cui è stato approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 per i vizi procedurali *sub a. e b.*, mentre rimane ferma la competenza del Tribunale adito rispetto alla domanda di nullità della delibera per violazione delle norme sulla redazione del bilancio.

2. Sull'eccezione inammissibilità della memoria ex art. 183, comma 6 n. 2 c.p.c. di parte convenuta

Secondo parte attrice, a fronte dell'intervenuto deposito da parte di **CP_1** della predetta memoria nel fascicolo telematico di altro giudizio pendente tra parti differenti (R.G. n. 7881/2021²) e non in quello del presente giudizio (R.G. n. 43406/2020), il deposito dovrebbe "ritenersi inammissibile e

² Promosso dalla società Vibeco s.r.l. nei confronti sia delle persone fisiche **Parte_2** **Persona_1** **Persona_2** (soci diretti o indiretti di **Pt_1** , sia delle società **Parte_3** **Parte_4** **Controparte_2**



comunque insanabilmente nullo” e l’istanza di rimessione in termini della convenuta per il deposito nel fascicolo telematico corretto della seconda memoria istruttoria non avrebbe potuto trovare accoglimento.

Sul punto si ritiene di condividere il principio di diritto enunciato recentemente dalla Suprema Corte in un caso del tutto sovrapponibile a quello di specie, laddove l’istanza di rimessione in termini avanzata da una parte che aveva per errore depositato una memoria all’interno di altro fascicolo telematico è stata accolta posto che l’errore consistente nell’individuazione del pertinente fascicolo *“non determina alcuna nullità, ma una mera irregolarità, sia perché manca una espressa norma di legge che commini al riguardo una nullità processuale, sia perché una volta che l’atto sia stato inserito nei registri informatizzati dell’ufficio giudiziario, previa generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia, è sempre integrato il raggiungimento dello scopo, perché questo riguarda la presa di contatto tra la parte e l’ufficio giudiziario e la messa disposizione dell’atto alle altre parti”* (Cass. Civ. n. 12090/2024).

Peraltro, l’errore di cui si discute in questa sede non è stato portatore di alcun *vulnus* alla difesa della controparte, essendo stato dal Giudice istruttore concesso alle parti in vista del deposito della terza memoria *ex art. 183 sesto comma c.p.c.* un termine di ulteriori venti giorni decorrenti dal deposito nel fascicolo corretto della seconda memoria istruttoria di parte convenuta, così da evitare qualsivoglia compressione del diritto di difesa dell’attrice.

3. Sulla domanda di nullità della delibera del 6 agosto 2020

Nel merito, parte attrice lamenta il difetto di veridicità e chiarezza del bilancio di **CP_1** al 31 dicembre 2019 per i plurimi motivi che di seguito si andranno ad analizzare singolarmente.

Preliminarmente, però, si ritiene opportuno rammentare che *“il bilancio e la contabilità devono costituire una rappresentazione chiara e veritiera dei fatti aziendali così come accaduti nel corso dell’attività di impresa a prescindere dalla loro illegittimità o illiceità che rilevano eventualmente solo sotto il profilo dell’eventuale responsabilità dell’amministratore per la mala gestio e non sono, quindi, configurabili come difetto di veridicità e chiarezza tutte le doglianze espresse dalla socia attrice in relazione alle incongruenze rilevate tra i fatti aziendali annotati e la mancanza o corretta esecuzione di contratti o delibere assembleari che li giustificano”* (Tribunale di Milano, sentenza n. 6641/2024, estensore dott. Daniela Marconi).

Secondo l’OIC 12 *“la rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico non dipende soltanto dalla determinazione degli ammontari presentati negli schemi dello stato patrimoniale, del conto economico e del rendiconto finanziario; dipende altresì da una puntuale informativa avente funzione esplicativa ed integrativa dei suddetti valori”*. È nota, infatti, la predetta duplice funzione della nota integrativa, la quale deve fornire, da un lato,

- *“un commento esplicativo dei dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico, che per loro natura sono sintetici e quantitativi, e un commento delle variazioni rilevanti intervenute nelle voci tra un esercizio e l’altro (funzione esplicativa)”* e, dall’altro,
- *“una evidenza delle informazioni di carattere qualitativo che per la loro natura non possono*

essere fornite dagli schemi di stato patrimoniale e conto economico. La nota integrativa contiene, in forma descrittiva, informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (funzione integrativa).

La legge prescrive l'informativa da esporre nella nota integrativa, prevedendo altresì l'esposizione di informazioni complementari quando ciò è necessario ai fini della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta del bilancio" (OIC 12, par. 106, 107 e 108).

Nel caso di specie, il bilancio impugnato risulta essere stato redatto in forma abbreviata in conformità a quanto disposto dall'art. 2435 bis, comma 1 c.c., con la conseguenza che nella nota integrativa sono state omesse "le indicazioni previste dal n. 10 dell'art. 2426 e dai numeri 2), 3), 7), 9), 10), 12), 13), 14), 15), 16) e 17) dell'art. 2427, nonché dal n. 1) del c.1 dell'art. 2427-bis del Codice Civile" (cfr. doc. 1 attrice, pag. 6) e che, dunque, alcune carenze informative lamentate dall'attrice sono dovute alla struttura abbreviata dello stesso.

2.1 Sulla insufficiente informativa rispetto alla voce "crediti"

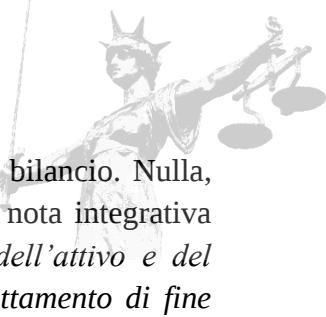
In primis **Pt_1** ha lamentato una insufficiente informativa in nota integrativa circa la composizione e variazione dei "crediti che la Società vanta nei confronti della controllante Vibeco S.r.l. pari ad Euro 4.072.172,44" e, nella specie, circa

- a) le prestazioni di servizi o le cessioni di beni in forza delle quali sarebbe sorto tale credito;
- b) le attività poste in essere dagli amministratori di **CP_1** per il recupero del credito esistente al 31 dicembre 2018 (nel bilancio 2018 la voce "CII Crediti esigibili entro l'esercizio successivo" riportava l'importo di euro 2.907.840,21);
- c) la scheda contabile del cliente Vibeco s.r.l..

CP_1, in proposito, ha precisato:

- con riferimento alla doglianza *sub a)*, che trattasi di prestazioni che riguardano l'attività tipica di smaltimento rifiuti esercitata dalla convenuta in relazione a materiale conferito dai clienti di Vibeco s.r.l. (che svolge attività di intermediazione) e, in quanto tali, non comporterebbero alcun obbligo di informativa;
- con riferimento alla doglianza *sub b)*, che in considerazione della continuità del rapporto tra Vibeco e **CP_1** è fisiologico che le partite di credito si aprano e chiudano continuamente e che quanto rappresentato nel bilancio al 31 dicembre di ogni anno rappresenta solo l'ammontare dei crediti a quel momento non ancora scaduti: i crediti al 31 dicembre 2018, correttamente iscritti tra i crediti esigibili entro l'esercizio successivo, sono stati incassati e nel corso del 2019 ne sono sorti di nuovi che sono, per l'appunto, quelli evidenziati nel bilancio al 31 dicembre 2019 e, dunque, non si è resa necessaria nessuna attività di recupero del credito;
- con riferimento alla doglianza *sub c)*, che controparte non ha mai avanzato richieste di chiarimenti in proposito e che, comunque, la doglianza è assolutamente generica, mancando l'indicazione di quali sarebbero le asserite informazioni assenti.

Sul punto *sub a)* il Collegio non può che, in effetti, rilevare l'assenza di qualsivoglia obbligo di



informativa circa la precisa composizione dei crediti (come dei debiti) riportati a bilancio. Nulla, invero, dice l'art. 2427, comma 1 n. 4 c.c., il quale si limita a richiedere che in nota integrativa vengano indicate *“le variazioni intervenute nella consistenza delle altre voci dell'attivo e del passivo; in particolare per le voci del patrimonio netto, per i fondi e per il trattamento di fine rapporto, la formazione e le utilizzazioni”*. Non richiede, di contro, che vengano fornite puntuali indicazioni sulla composizione delle singole voci, la cui consistenza sia variata rispetto all'esercizio precedente.

Parimenti non sussistono obblighi di informativa in nota integrativa rispetto alle attività poste in essere dagli amministratori onde tentare il recupero dei crediti sociali. Pare a questo Tribunale che la doglianza in commento sottenda più che altro presunte condotte inadempienti dell'organo gestorio della società convenuta, il quale non avrebbe portato efficacemente avanti un'attività di recupero del credito lasciando così che i crediti verso la controllante aumentassero nel corso dell'esercizio 2019. Tuttavia, come anticipato, eventuali condotte di *mala gestio* tenute dell'organo gestorio non rilevano sotto il profilo della validità del bilancio, quanto sotto il profilo della eventuale responsabilità dello stesso nei confronti di società, soci e terzi danneggiati.

Sul punto sub c)., ancora, il Collegio condivide la genericità della doglianza lamentata dalla società convenuta e rileva, in ogni caso, come eventuali carenze informative concernenti le schede contabili relative ai singoli clienti della società non possono riverberarsi, in quanto tali, sul bilancio e sulla sua chiarezza e completezza e, dunque, validità.

Le indicazioni pretese da **Pt_1** esulano, dunque, completamente dal contenuto del bilancio di esercizio prescritto dalle norme del codice civile, così come le schede contabili relative a singoli fornitori esulano dal novero dei documenti da allegare al bilancio o da analizzare in nota integrativa.

Tutte le richiamate doglianze sono, dunque, infondate e vanno rigettate.

3.2 Sulla insufficiente informativa rispetto alla voce “debiti verso fornitori”.

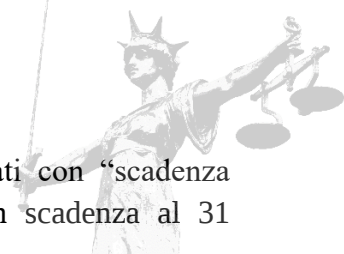
Pt_1 ha lamentato, altresì, una carente informativa in nota integrativa con riferimento alla voce “debito verso fornitori”, non essendo dato sapere quali prestazioni di servizi o cessioni di beni avrebbero originato il debito verso la controllante Vibeco s.r.l. per complessivi euro 3.717.740.

Secondo la società convenuta si tratta di debiti per i servizi di intermediazione che tipicamente la controllante, in qualità di intermediario di rifiuti cat. 8A ex D. Lgs 152/06, presta da anni in favore di **CP_1**. Trattandosi di prestazioni che rientrano nell'alveo dell'attività ordinaria posta in essere dalla convenuta da oltre un decennio, non vi sarebbe stato motivo, né tantomeno l'obbligo, di dover fornire precisazioni sul punto nella nota integrativa.

In merito il Collegio non può che ribadire quanto precisato al punto precedente relativamente all'assenza di obblighi informativi circa la precisa composizione dei debiti riportati a bilancio, con la conseguenza che la censura sollevata da **Pt_1** anche con la voce debiti non può trovare accoglimento.

3.3 Sulla contraddittorietà delle informazioni rese rispetto alla voce “finanziamenti da parte dei soci”

Parte attrice lamenta l'inserimento in nota integrativa di informazioni contraddittorie rispetto ai



finanziamenti effettuati dai soci, i quali nella parte discorsiva sono classificati con “scadenza indeterminata”, mentre nella successiva tabella sinottica sono classificati con scadenza al 31 dicembre 2020.

La società convenuta ha dedotto trattarsi di un mero errore materiale.

A parere del Collegio, deve essere adeguatamente considerata:

- da un lato, l’entità della modifica richiesta, la quale non varrebbe comunque ad incidere sulla reale qualità della informazione proposta o, comunque, ad indurre in errore sulla consistenza patrimoniale e sull’efficienza economica della società (Sentenza n. 9115/2015 pubbl. il 28/07/2015 RG n. 49477/2013 e Cass. Civ. n. 23976/04), e
- dall’altro l’insussistenza in capo all’attrice di un interesse ad agire concreto ed attuale, non essendo contestato che il sottoscrittore di parte di quei finanziamenti fosse proprio **Pt_1** con la conseguenza che questa non poteva non essere a conoscenza della relativa scadenza e, dunque, non poteva neppure essere indotta in errore dall’inesatta informazione resa in nota integrativa,

sicché, la censura *de qua* non può trovare accoglimento e va conseguentemente rigettata.

3.4 Sulla insufficiente informativa rispetto alla voce “operazioni con parti correlate”

Parte attrice lamenta che nella nota integrativa al bilancio al 31 dicembre 2019 “*non vengono indicate, né si comprendono le ragioni per cui è riportato che <<le operazioni commerciali con parti correlate ... sono state effettuate a normali condizioni di mercato>>*”; ciò con specifico riferimento alle operazioni commerciali concluse con la controllante Vibeco s.r.l. e con il suo socio unico e amministratore delegato, **CP_3**

Secondo parte convenuta l’obbligo di informativa in nota integrativa circa le operazioni commerciali concluse con parti correlate non sarebbe sorto nel caso di specie, essendo state tali operazioni concluse a normali condizioni di mercato.

In effetti, il disposto di cui all’art. 2427, comma 1 n. 22 *bis* c.c. prevede che la nota integrativa debba indicare le operazioni realizzate con parti correlate, con precisazione dell’importo, della natura del rapporto e di ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, solo allorché le medesime operazioni non siano state concluse a normali condizioni di mercato e non in tutti i casi. Non è, dunque, previsto che la società debba puntualmente descrivere in nota integrativa la totalità delle operazioni compiute con parti correlate per provare che siano state concluse a normali condizioni di mercato.

Nel caso che ci occupa, tuttavia, la società attrice non ha invero neppure specificato quali sarebbero le operazioni concluse da **CP_1** con parti correlate a condizioni fuori mercato, essendosi **Pt_1** limitata a lamentare

- i. un difetto di informativa con generico riferimento a qualsivoglia operazione conclusa dalla convenuta con la propria controllante e con il socio e amministratore delegato di quest’ultima, nonché
- ii. di essersi trovata nell’impossibilità di “*verificare l’affermazione secondo cui la Società*

avrebbe fatto operazioni con parti correlate a normali condizioni di mercato” stante la mancata evasione delle istanze di accesso ex art. 2476 c.c. proposte da Pt_1 stessa.

L'attrice, sul punto, ha inteso unicamente dedurre la rilevanza delle operazioni in essere tra le predette parti,

- rilevanza desumibile dalle seguenti circostanze:

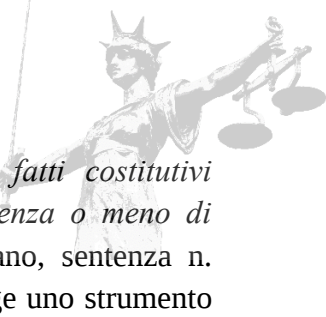
“a. Tes_1 di CP_1 e di Vibeco. CP_1 pur avendo nel 2019 incrementato il fatturato del 97% rispetto all'esercizio precedente, ha chiuso il Bilancio 2019 con una “Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)” pari a € 417.646, rispetto a € 558.086 del 2018, quindi addirittura in flessione rispetto al dato speculare del 2018. In aggiunta, come si evince dalla lista dei fornitori di CP_1 distribuita dall'organo amministrativo di CP_1 in occasione dell'Assemblea dei Soci (la “Lista dei Fornitori”, ns. doc. 6), nonché a pag. 13 della Relazione sulla Gestione di cui al bilancio di Vibeco al 31 dicembre 2019 (ns. doc. 7), il fatturato del 2019 di CP_1 verso la controllante Vibeco ammonterebbe ad € 8.536.685, mentre il fatturato di Vibeco verso CP_1 ammonterebbe ad € 9.193.047;

b. CP_4 verso fornitore Sig. CP_3. Dalla Lista dei Fornitori si evince la rilevanza dell'ammontare complessivo di € 237.387 corrisposto a titolo di provvigioni nel 2019 da CP_1 nei confronti del Sig. CP_3, socio unico e amministratore delegato di Vibeco (cfr. visura sub doc. avv. 3), sicché socio di controllo indiretto e parte correlata di CP_1. Da quanto è stato riferito al socio Pt_1 tale ammontare aggregato consiste nel riconoscimento a favore del Sig. CP_3 di una provvigione pari ad € 1,00 per ogni tonnellata di rifiuto trattata. La rilevanza del predetto importo si comprende ancor meglio se paragonata al dato speculare del 2018 (pari a € 126.978) e, soprattutto al parallelo incremento dei costi per il personale di CP_1 registrati al 31.12.2019, già di per sé significativi, per complessivi € 672.093, rispetto a € 427.869 del 2018 (vedi voce B Costi della produzione - Totale costi per il personale del Conto Economico del Bilancio 2019)”;

precisando, inoltre, come sia *“certo ed incontrovertibile che (...) Vibeco è il principale cliente e fornitore di CP_1”* (cfr. atto di citazione, pag. 12).

Nulla, però, è dato sapere in merito a quali operazioni sarebbero state concluse tra CP_1, da una parte, e Vibeco s.r.l. e CP_3 dall'altra, a condizioni fuori mercato. L'onere di puntualmente indicare e descrivere le operazioni rientranti in tale categoria oggetto di denuncia non risulta, dunque, essere stato assolto dall'attrice. Invero, *“è onere del socio che impugna il bilancio per difetto di veridicità, fornire concreti elementi dai quali possa almeno desumersi la ricorrenza delle condizioni richieste dalla legge, ed in particolare che i rapporti con le parti correlate non si sono svolti a “normali condizioni di mercato”, dovendo il socio impugnante “fornire adeguata base probatoria all'allegazione dell'illegittimità del bilancio, che si risolve – per l'aspetto che qui rileva – nella sussistenza dei presupposti del suo diritto all'informazione e della relativa violazione”* (Tribunale di Milano, sentenza n. 6040/2019 pubbl. il 20/06/2019 resa nel procedimento RG. 60474/2015, reperibile su www.giurisprudenzadelleimprese.it).

Sul punto, ancora, questo Tribunale ha già precisato che *“l'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio è (...) pur sempre una domanda giudiziale diretta a far valere l'invalidità*



dell'atto che pone a carico dell'attore l'onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi dell'azione e non può essere intesa quale strumento per “indagare” sull'esistenza o meno di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato” (Tribunale di Milano, sentenza n. 6641/2024, estensore dott. Daniela Marconi), essendo a tal fine previsto dalla legge uno strumento *ad hoc*, ovvero il potere di ispezione e controllo riconosciuto al socio dall'art. 2476 c.c., autonomamente tutelabile anche in via cautelare.

Il Giudizio di impugnazione del bilancio non può, invero, essere considerato la sede idonea ad appurare a quali condizioni economiche e contrattuali siano state concluse le operazioni compiute da una società convenuta con le parti correlate, ma ad appurare la correttezza e completezza delle informazioni fornite nella nota integrativa rispetto a precise operazioni con parti correlate censurate mediante puntuali allegazioni.

Al socio impugnante non è, dunque, consentito limitarsi a genericamente lamentare la mancanza di informazioni o a sostenere la non veridicità dell'affermazione riportata in nota integrativa di inesistenza di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato, come, invece, ha fatto **Pt_1** in questo giudizio.

Stante la totale carenza di allegazioni attoree in proposito deve concludersi per l'infondatezza del motivo di impugnazione in commento, il quale va, pertanto, rigettato.

3.5 Sulla insufficiente informativa rispetto alla voce “costi della produzione per servizi”

Parte attrice ha lamentato, infine, una carente informativa “circa le circostanze che hanno determinato l'incremento significativo (di 11 punti % rispetto al 2018) dei “Costi della produzione per servizi” [voce B7 del Conto Economico, pari a € 9.552.442, di cui per smaltimenti € 8.840.758 (i.e. 77,03% dei ricavi), rispetto a € 4.181.167 del 2018, di cui smaltimenti € 3.765.786 (i.e. 64,66% dei ricavi)] rispetto ai “Ricavi delle vendite e delle prestazioni” (voce A1 del Conto Economico, pari a € 11.476.845, rispetto a € 5.822.676 del 2018), e nello specifico circa i costi di smaltimento (e.g. fornitori di riferimento, condizioni economiche applicate, contratti in essere, etc.). Peraltro, nonostante il fatturato di **CP_1** nel 2019 sia incrementato del 97% rispetto al 2018, la “differenza tra valore e costi della produzione” del 2019 (pari ad € 417.646) è inferiore, e non di poco, alla medesima voce registrata nel 2018 (pari ad € 558.085), pur con un fatturato nettamente inferiore”.

Parte convenuta ha precisato sul punto che non può farsi un confronto tra i due dati stante l'intervenuta acquisizione da parte di **CP_1** nel corso 2018 di un ulteriore impianto per il trattamento dei rifiuti: l'incremento dei costi della produzione e di tutti gli altri costi dipenderebbe, dunque, dal fatto che il bilancio 2019 riflette la gestione, per tutto l'anno solare, di due impianti, mentre il bilancio 2018 riflette la gestione di un solo impianto.

In proposito basti rilevare che anche in questo caso le censure mosse da **Pt_1** rispetto alla voce “costi della produzione per servizi” sottendono una chiara critica all'operato degli amministratori, che – a fronte delle difese svolte dalla società e degli ampi chiarimenti resi in corso di causa – esulano dal perimetro dell'azione proposta che anche in questo caso non può trovare accoglimento.

4. Sulle spese di lite

Le spese processuali vengono regolate secondo il principio della soccombenza e, quindi, **Pt_1** è

tenuta a rifondere le spese processuali sostenute da CP_1, le quali vengono liquidate come in dispositivo applicando le tabelle di cui al D.M. 147/2022, valori medi, tenuto conto della natura delle questioni trattate e dell'attività processuale effettivamente svolta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 43406/2020 R.G.,

ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- dispone ai sensi dell'art. 103 comma 2 c.p.c. la separazione dal presente giudizio della causa avente ad oggetto la domanda di annullamento della deliberazione dell'assemblea dei soci di CP_1 del 6 agosto 2020 con cui è stato approvato del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 per i vizi procedurali sub a) e b);
- sulla domanda separata di cui sopra, dichiara l'incompetenza del Tribunale di Milano, essendo la causa riservata alla cognizione arbitrale;
- rigetta tutte le altre domande proposte nel presente giudizio dalla società attrice nei confronti della società convenuta e condanna la società attrice al pagamento delle spese processuali che si liquidano a favore della società convenuta in euro 20.000,00 per compenso, oltre al 15% per spese generali ed oneri di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 13 giugno 2024

L'Estensore
Maria Antonietta Ricci

Il Presidente
Amina Simonetti